

COMUNE DI CREVALCORE
(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO DEI GIOCHI LECITI
E DELLE SALE GIOCHI

Approvato con deliberazione C.C. n. 1 in data 26.1.94
Modificato con deliberazione C.C. n. 102 in data 4.11.97
Modificato con deliberazione C.C. n. 30 in data 30.3.99

Indice

Art. 1 - Definizione sala giochi.....	pag. 3
Art. 2 - Fonti legislative e regolamentari di riferimento	pag. 4
Art. 3 - Applicazione della legge 241/90 ivi compresa la determinazione della durata dei procedimenti amministrativi	pag. 5
Art. 4 - Dislocazione delle sale giochi autorizzabili	pag. 6
Art. 5 - Superficie utile e superficie minima delle sale giochi	pag. 7
art. 6 - Domande per nuove licenze	pag. 8
art. 7 - Trasferimento dell'attività	pag. 10
art. 8 - Durata della licenza	pag. 11
art. 9 - Altri obblighi del titolare	pag. 12
art. 10 - Orari e turni di apertura	pag. 13
art. 11 - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e vigilanza nell'esercizio dell'attività	pag. 14
art. 12 - Subentro nell'attività	pag. 15
art. 13 - Revoca della licenza	pag. 17
art. 14 - Installazione di apparecchi da gioco presso pubblici esercizi, circoli privati e presso esercizi commerciali al minuto e gioco delle carte ...	pag. 18
art. 15 - Sanzioni	pag. 20

Art. 1 - Definizione sala giochi

1. Per sala giochi si intende un'attività di giochi leciti inserita in un'area attrezzata a carattere ricreativo e di intrattenimento accessibile al pubblico il quale può, previo pagamento di gettoni o quant'altro, accedere all'utilizzo dei giochi di vario tipo presenti nella sala giochi stessa. (per esempio: sala giochi, sala boowling, area di giochi all'aperto, sala per giochi di società, solitari, gioco delle carte, sala biliardi, ecc.). Le fattispecie di cui sopra potranno essere effettuate congiuntamente.

2. L'esercizio di una sala pubblica per biliardi o per altri giochi leciti, in seguito definita convenzionalmente sala giochi, è subordinato a licenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773.

3. All'interno della sala giochi potranno essere allestiti apparecchi da gioco meccanici, elettrici ed elettronici il cui funzionamento sia affidato esclusivamente alla abilità del giocatore, in numero non inferiore a 7 apparecchi.

4. Dovranno essere posti, altresì, a disposizione del pubblico giochi di società e comunque non meccanici e dovranno essere riservati idonei spazi per tali tipi di giochi all'interno della sala giochi.

5. Potrà essere allestita un'area scoperta per giochi all'aperto (castelli, scivoli, altalene, giostrine, ecc..) nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 9, 4° comma.

6. Sono vietati:

- a) l'installazione e l'utilizzo di giochi che simulano una concezione della dignità umana in contrasto con gli articoli 2-3-8-11 e 13 della Costituzione Italiana.
- b) l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici per il gioco d'azzardo e di quelli che possono dar luogo a scommesse e/o che consentono la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del totocalcio, dell'enalotto e del totip.

Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, il premio può consistere nella ripetizione di una partita per non più di tre volte.

4)

- c) l'allestimento di attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni considerabili " spettacoli viaggianti " ai sensi e per gli effetti della legge 18.3.68, n. 337, e da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.31, n. 773.

Art. 2 - Fonti legislative e regolamentari di riferimento

1. L'attività di sala giochi è disciplinata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 86 e seguenti) approvato con R.D. 18.6.31, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le licenze di rilascio, subentro, trasferimento e rinnovo riguardanti le sale gioco sono rilasciate dal Sindaco nel rispetto, oltre che delle norme di P.S., del presente regolamento, del regolamento comunale di Polizia Urbana, d'Igiene, del regolamento Edilizio, del P.R.G. e delle norme di rispetto e dei vincoli per la tutela contro i rumori DCPM 1.3.91.

3. Le domande di rilascio sono sottoposte al parere consultivo della Commissione Comunale per i pubblici esercizi di cui alla legge 287/91.

4. Il provvedimento di rilascio è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato e revocato per motivata richiesta dello stesso.

Art. 3 - Applicazione legge 241/90 e determinazione della durata dei procedimenti amministrativi

1. Al fine di quanto disposto dall'art. 4 della legge 7.8.90, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dal comma 3 dell'art. 72 del vigente Statuto Comunale, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale di cui al presente regolamento è assegnato all'Unità Operativa Commercio/Sviluppo Economico, con le modalità di cui al Regolamento comunale, approvato con delibera di C.C. n. 105 del 2.6.92.

2. Il Sindaco emana i provvedimenti finali di cui al presente articolo.

3. La durata dei procedimenti è fissata come segue:

- 1) rilascio o diniego su domanda di apertura di sala giochi
gg. 200 dalla data di presentazione della domanda;
- 2) Domanda di trasferimento dell'attività di sala giochi
gg. 30 dalla data di presentazione della domanda;
- 3) Rinnovo della licenza di sala giochi
gg. 110 dalla data di presentazione della domanda;
- 4) Volturazione licenza per atto tra vivi o mortis causa
gg. 220 dalla data di presentazione della domanda.

Art. 4 - Dislocazione delle sale giochi autorizzabili

1. La dislocazione delle sale giochi è ammessa solo all'interno delle zone del PRG vigente denominate D4 (uniche zone nella quali è possibile insediare attività ricreative, del tempo libero e attività alberghiere).

Art. 5 - Superficie utile e superficie minima delle sale giochi

1. La superficie utile di una sala giochi è costituita dall'area destinata all'attività stessa, frequentabile dal pubblico, esclusa quella destinata ai servizi, ai depositi, agli uffici e magazzini.

2. Il locale dovrà avere una superficie utile minima di mq. 120 per le sale giochi senza sala boowling e mq. 200 per la sala giochi con boowling.

3. La superficie occupata con i giochi non potrà superare il 50% della superficie utile.

4. La sala giochi non dovranno avere comunicazione con altri locali non a servizio delle medesime o con abitazioni private e con locali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e ciò al fine della sorvegliabilità dei locali stessi.

5. Dovranno essere, altresì, dotate di idonei servizi igienici per ambo i sessi e di parcheggi secondo quanto previsto dal PRG vigente.

Art. 6 - Domande per nuove licenze

1. La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza all'apertura di una nuova sala giochi, redatta in carta legale e indirizzata al Sindaco, deve contenere:

- a) Generalità complete del richiedente, la professione, il domicilio; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la sede e le generalità complete del rappresentante;
- b) Dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi d'istruzione ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S.;
- c) Numero di Codice Fiscale;
- d) Ubicazione e la superficie dell'esercizio, nonchè una sua sommaria descrizione;
- e) Firma autenticata.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Elenco, descrizione, di ciascun apparecchio da gioco da installare e dichiarazione che gli stessi rientrano tra i giochi leciti;
- b) Pianta planimetrica dei locali sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo.
- c) Licenza di agibilità rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S..
- d) Certificato di agibilità tecnica, nel rispetto delle norme di cui all'art. 24 della legge 104/92.

3. Le domande di cui al presente articolo verranno esaminate in base al numero del protocollo generale.

4. La sala giochi dovrà rispondere anche al requisito della sorvegliabilità secondo quanto previsto dalla normativa sui pubblici esercizi. Tale requisito verrà verificato d'ufficio, tramite il Corpo di Polizia Municipale.

5. I requisiti soggettivi del richiedente saranno accertati d'ufficio (certificato penale, carichi pendenti, certificato antimafia). Lo stesso dicasi per il certificato di usabilità dei locali.

6. Entro 90 giorni dalla data di notificazione dell'accoglimento della domanda ed al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

a) Nulla osta SIAE;

b) Documentazione comprovante la disponibilità del locale o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tale disponibilità;

e) n. 1 marca da bollo;

f) Nulla osta U.S.L.;

g) Ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa.

h) assicurazione sui giochi installati;

7. Nel caso in cui non venga presentata la documentazione di cui sopra entro i 90 giorni prescritti, la domanda si intende decaduta e verrà archiviata salvo il caso in cui il richiedente dimostri che il ritardo è dovuto a cause non da lui dipendenti.

8. L'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro 6 mesi dal rilascio della licenza pena la decadenza della stessa.

9. E' fatto divieto di iniziare l'attività prima di aver ottenuto il rilascio della licenza di sala giochi.

10. Il termine di sei mesi può essere prorogato, una sola volta, dal Sindaco, prima della scadenza su richiesta dell'interessato, quando il ritardo non risulti imputabile agli interessati o per cause di forza maggiore.

11. L'autorizzazione per sala giochi e per la detenzione di apparecchi da giochi in pubblici esercizi, circoli privati e attività commerciali è negata nei casi previsti dalla legge di P.S. e dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 7 - Trasferimento dell'attività

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è autorizzato nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare con riferimento all'art.5 per quanto riguarda la superficie minima ed alla destinazione d'uso dei locali.

2. La domanda, redatta in carta legale, indirizzata al Sindaco, deve contenere:

- a) Generalità del richiedente;
- b) Pianta planimetrica dei locali sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo;
- c) Nulla-osta U.S.L.;
- d) Licenza di agibilità rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S..

3. Il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire d'ufficio il certificato di usabilità del nuovo locale.

4. Il trasferimento dell'attività è autorizzato solo all'interno delle zone consentite dal presente regolamento.
L'autorizzazione al trasferimento viene rilasciata d'ufficio, senza dover ottenere il parere consultivo della Commissione comunale pubblici esercizi.

Art. 8 - Durata della licenza

1. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovabile a domanda in carta legale del titolare da presentarsi entro la data di scadenza. Nel caso in cui non venga presentata domanda di rinnovo la licenza decade automaticamente.

2. Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegato un elenco degli apparecchi da gioco presenti nell'esercizio.

3. Il rinnovo della licenza è soggetto al riesame dei requisiti soggettivi del titolare nonché alle verifiche del pagamento della tassa di concessione governativa ed è rilasciata d'ufficio.

4. Prima del rinnovo della licenza, qualora nel corso dell'anno siano installati nuovi apparecchi, dovranno essere comunicati, all'ufficio competente, la descrizione e il regolamento e dovrà essere allegata una fotografia di ciascun nuovo gioco.

Art. 9 - Altri obblighi del titolare

1. Il titolare o il gestore pro-tempore ha l'obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la tabella dei giochi proibiti e la tabella delle tariffe dei giochi.

2. E' vietato in ogni caso il gioco ai minori di 14 anni per quello che riguarda i video giochi, i flipper, i biliardi e il gioco delle carte. E' fatto divieto di consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed al gioco ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da un familiare o da un altro parente maggiorenne.

3. A tal fine è obbligatorio esporre apposito cartello all'accesso del locale.

4. E' sempre vietata la collocazione di apparecchi da gioco meccanici, elettrici ed elettronici all'esterno dell'esercizio, anche se solo sul marciapiede antistante la sala o su pedane eventualmente autorizzate per il periodo estivo.

5. E' fatto obbligo al titolare di gestire e vigilare personalmente l'attività.

6. E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art. 93 del T.U.L.P.S..

7. E' fatto obbligo al titolare di rispettare le norme del regolamento locale di igiene in materia di locali di trattenimento.

8. Su ogni gioco deve essere specificato in modo visibile ed immediato l'età minima per utilizzo dello stesso e le norme minime di sicurezza.

9. Il titolare ha l'obbligo di munirsi di idonea assicurazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi.

Art. 10 - Orari e turni di apertura

1. La sala giochi osserverà i seguenti orari di apertura:

- giorni feriali (durante il periodo scolastico) dalle 14 alle 24;

- Giorni feriali (nel restante periodo dell'anno) e giorni festivi dalle 9 alle 24;

2. Non sono ammesse variazioni d'orario, fatte salve disposizioni del Sindaco con ordinanza motivata.

3. Il Sindaco potrà inoltre stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori nel rispetto del DPCM 1.3.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e dei successivi atti che determineranno la suddivisione del territorio comunale in zone.

Art. 11 - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
vigilanza nell'esercizio dell'attività

1. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e il Sindaco o il Questore adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

2. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'art. 100 del T.U.L.P.S. non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando ciò sia necessario per particolari esigenze di ordine e di sicurezza pubblica specificatamente motivate.

3. L'attività di vigilanza sarà rivolta in particolare alla verifica del rispetto dell'art. 41 della Costituzione italiana con riferimento specifico alla tutela della dignità umana come previsto dall'art.1, 4' comma, punto a) del presente regolamento.

Art. 12 - Subentro nell'attività

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, purchè sia provato, comporta il trasferimento della licenza.
2. Per poter continuare l'attività, il subentrante per atto tra vivi, dovrà presentare domanda al Sindaco allegandovi:
 - a) Copia autenticata dell'atto costitutivo, qualora a subentrare sia una società;
 - b) Contratto di cessione o di affitto dell'azienda registrato nei modi di legge;
 - c) Rinuncia incondizionata alla licenza da parte del precedente titolare, nei modi di legge;
 - d) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 15/68;
 - e) numero di codice fiscale;
3. Decorso un anno dalla data di efficacia del trasferimento dell'azienda senza aver presentato la domanda, il subentrante decade dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.
4. Per poter subentrare nell'attività, il subentrante per causa di morte, dovrà presentare domanda al Sindaco allegandovi:
 - a) Documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede (testamento o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
 - b) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
5. Il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire d'ufficio:
 - a) Il certificato il Certificato della Cancelleria fallimentare del Tribunale attestante se il titolare cedente ha in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata, per ogni subentro;

b) Il certificato di morte nel caso di subentro a causa di morte.

6. Decorso un anno dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.

7. In caso di morte del titolare, prima che venga presentata domanda di subentro, per poter continuare la gestione della sala giochi, dovrà essere presentata domanda di gestione temporanea allegandovi:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante quali sono gli eredi del titolare;
- nomina di un referente temporaneo sottoscritta da tutti gli eredi citati della dichiarazione di cui sopra.

8. Fino alla data di presentazione di domanda di subentro nell'attività a causa di morte, il referente temporaneo, nominato dagli eredi, è responsabile in toto della gestione della sala giochi.

9. Il termine di un anno, previsto nel presente articolo, può essere prorogato dal Sindaco, prima della scadenza, quando il ritardo non risulti imputabile agli interessati o a richiesta degli stessi, per i subentri per atto tra vivi o mortis causa.

Art. 13 - Revoca della licenza

1. Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza è revocata:

- a) Qualora il titolare sospenda l'attività per un tempo superiore agli otto giorni senza aver dato preventivo avviso al Sindaco;
- b) Qualora la sospensione autorizzata dell'attività si protragga per più di un anno consecutivo.
- c) Qualora nel titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 e/o i requisiti di cui alla normativa antimafia.

2. La licenza è revocabile:

- a) Per ragioni d'igiene;
- b) Nel caso di abuso del titolare o mancata vigilanza del titolare;
- c) Per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 14 - Installazione di apparecchi presso pubblici esercizi e circoli privati e gioco delle carte

1. Presso gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande, presso i circoli privati e presso i locali di ritrovo, senza autorizzazione di sala giochi, è possibile detenere apparecchi da gioco secondo i limiti massimi sotto elencati:

a) n. 6 apparecchi denominati video giochi o flipper;

b) n. 4 biliardi, consentiti solo in aree appositamente attrezzate (apposite sale e aree separate da divisorie) per l'accesso ai quali è fissato il limite minimo di età pari ad anni 14;

- Per gli altri giochi (calcio balilla, ping-pong, ecc...) non viene fissato alcun limite numerico massimo per la detenzione degli stessi.

- La detenzione dei giochi di cui al presente articolo è soggetta alla sola denuncia di inizio di attività (legge 241/90, art. 19) che sostituisce l'autorizzazione comunale.

- Alla denuncia di inizio attività dovranno essere allegate le seguenti documentazioni: nulla osta SIAE, regolamento del gioco e foto dello stesso.

- Al richiedente verrà rilasciata copia della denuncia di inizio di attività con timbro di arrivo e numero di protocollo.

- La denuncia di inizio di attività abilita all'utilizzo immediato dei giochi richiesti, fatta comunque salva la verifica d'ufficio, entro sessanta giorni dalla denuncia, della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 241/90.

2. All'interno degli esercizi commerciali e nelle aree private di pertinenza dei suddetti locali potranno essere autorizzati un massimo di n. 2 apparecchi da gioco preferibilmente ad uso dei bambini fino ai 10 anni.

3. Gli apparecchi di cui al presente articolo dovranno essere installati in modo da non arrecare intralcio alcuno, da garantire un idoneo servizio al consumatore sia al banco che al tavolo e in modo da non arrecare molestia alla pubblica e privata quiete.

4. E' fatto obbligo agli esercenti autorizzati alla detenzione

di video giochi e/o flipper di esporre al pubblico, in prossimità dell'apparecchio, la seguente dicitura:

"Vietato il gioco ai minori di anni 14".

5. Resta valido il limite d'età di cui all'art. 9 secondo comma, per l'utilizzo degli apparecchi da gioco, gioco delle carte, biliardi e quant'altro previsto dal medesimo articolo.

6. E' vietata l'installazione e l'utilizzo di giochi che simulano una concezione della dignità umana in contrasto con gli articoli 2-3-8-11 e 13 della Costituzione Italiana.

7. E' vietata lo svolgimento dei seguenti giochi sul territorio comunale:

Carte

Ramino, Baccarat, Bassetta, Bazzica, Bel tre, Bestia, Biribizzo, Bulina, Burro, Camuffo, Caratella, Chemin de fer, Mercante in Fiera, Cinquantotto, Cocincina, Cucù, Dodici punti, Ecartè, Erbette, Fante di picche, Faraone, Flussata, Foot-ball maus, Goffetto, Mazzetto, Nove, Piattello, Pitocchetto, Poker, Primera, Punto, Quindici, Ruletta, Scalaquaranta, Sette e mezza, Spilli, Tre carte, Trentacinque, Trenta e quaranta, Trentasei, Trentuno, Undici e mezzo, Ventun punti, Zecchinetto.

Biliardo

Battifondo o Banco, Baccarat con birilli, Buchette, Giardinetto, Gioco del 3 e del 9, Macao con birilli, Nove o Caratella, Parigina, Rosso e Bianco, Rosso e Nero.

Altri giochi

Morra, Passatella, Scassaquindici, Roulette di qualsiasi genere, Dadi, Testa e croce, Riffe e simili.

E' fatto obbligo all'esercente di tenere esposto nel locale l'elenco dei giochi vietati.

Sono inoltre vietate le scommesse ed i giochi d'azzardo.

Art. 15 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Legge 17/12/86 n. 904, con sanzioni di £. 4.000 a £. 1.000.000 secondo quanto sotto elencato:

- a) alla prima infrazione: sanzione amministrativa da £. 4.000 a £. 1.000.000 obblazionabile in via breve con il pagamento di £. 500.000;
- b) alla seconda infrazione commessa nel medesimo anno solare: sospensione dell'attività fino ad un massimo di 6 mesi;
- c) alla terza infrazione commessa nel medesimo anno solare: revoca della licenza.

2. Compete al Sindaco, oltre che al Questore, l'adozione del provvedimento amministrativo di sospensione e revoca della licenza e di chiusura dell'esercizio.